

PATTO MARCIANO

L'inadempimento del debitore scatta dopo nove mesi (e non sei)

Bartelli-Grigolon a pag. 29

In commissione finanze Senato iniziato il voto sugli emendamenti al decreto legge banche

Patto marciano con più tempo

L'inadempimento del debitore scatta dopo nove mesi

DI CRISTINA BARTELLI
E GLORIA GRIGOLON

Per il patto marciano (l'accordo tra debitore e creditore per cui, in caso di mancato pagamento, la cosa data in pegno o garanzia passa al creditore) l'inadempimento scatta dopo nove mesi e non sei. È questa una delle modifiche votate, ieri, in commissione finanze del Senato, con un emendamento Pd al dl banche, dl 59/2016. In commissione è stato approvato anche un emendamento per cui il perito nominato dal presidente del tribunale non debba avere nessun rapporto con la banca creditrice. Ora i lavori della commissione si fermano per riprendere l'esame, dell'atto senato 2362, dopo le elezioni amministrative. Sempre ieri, i relatori al provvedimento, Mauro Maria Marino, presidente della commissione finanze Senato, e Karl Zeller, gruppo autonomo, hanno presentato il fascicolo dei loro 16 emendamenti. In particolare arriva la possibilità della locazione finanziaria del bene ed è riscritto l'elenco dei professionisti che si occuperanno delle vendite dei beni pignorati.

Patto marciano, più tempo per far scattare l'inadempimento. Il patto marciano è il patto (autonomo o aggiunto ad un'altra garanzia tipica) con il quale creditore e debitore convengono che, in caso di mancato pagamento, la cosa data in pegno o in

ipoteca passi in proprietà del creditore. Nel dl banche è stata introdotta questa possibilità, prima vietata, con paletti e condizioni. La correzione dell'emendamento approvato ieri sostituisce nel testo, «ovunque ricorra», la parola «sei mesi» con «nove mesi», allungando così il momento in cui si può parlare di inadempimento.

La commissione ha, inoltre, esaminato tutte le proposte di modifica agli articoli 1 (pegno mobiliare non possessorio) e 2 (finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato) dando il via libera a cinque modifiche e accantonandone una decina.

Tra le modifiche approvate anche un testo riformulato di M5S che stabilisce che il perito chiamato per la stima «non deve aver avuto, né avere in corso al momento della nomina, alcun tipo di rapporto con la banca creditrice». E ancora: nella notifica del creditore al debitore di volersi avvalere del patto marciano, in caso di inadempimento del debitore, si dovrà precisare l'ammontare del credito per cui si procede.

Arriva la norma sulla locazione finanziaria. Un emendamento dei relatori precede l'inserimento di un articolo rubricato locazione finanziaria con gli effetti della risoluzione del contratto. Il contratto con cui la banca si obbliga a far costruire un bene su scelta dell'utilizzatore, che

ne assume tutti i rischi, anche quelli del perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso corrispettivo. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore può riscattare la proprietà o restituirla.

Nuovo registro dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni pignorati.

Riscritto l'articolo 179-ter del codice di procedura civile. Per iscriversi al registro i professionisti (notai, avvocati, commercialisti, che dovranno indicare se esercitano attività in forma individuale o associata con altri professionisti) dovranno frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formazione organizzato da una commissione, istituita presso le corti d'appello, formata da magistrati, e dai presidenti dei consigli locali di notai e dottori commercialisti.

I corsi di formazione dovranno seguire delle linee guida redatte dalla scuola superiore di magistratura, sentiti il consiglio nazionale forense, il consiglio nazionale dei dottori commercialisti e quello del notariato.

I corsi dovranno avere la durata di almeno 100 ore con la previsione di una prova scritta finale.

